

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Sismabonus, classificazione del rischio sismico e attestazione

4 OPERE PUBBLICHE

La consegna anticipata dell'appalto dopo il decreto legislativo n. 50/2016
Il decreto "correttivo" al nuovo Codice appalti
La responsabilità solidale negli appalti pubblici e privati

9 GIURISPRUDENZA

Energia idraulica generata da corsi d'acqua artificiali
Conseguenze penali per falsità in progetto o relazione tecnica

11 AMBIENTE E SICUREZZA

Acustica edilizia, ambientale e tecnico competente

13 NORMATIVA TECNICA

Il modello unico per fotovoltaico su edifici e per microgenerazione

14 VARIE

Professione in forma societaria: normativa e giurisprudenza

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2017

2

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò (Gorizia)
tesoriere	Umberto Natalucci (Pordenone)
segretario	Mauro Ussai (Gorizia)
consiglieri	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Mauro Ussai
consiglieri	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Anna Fossaluzza
tesoriere	Andrea Trame
cons. anziano	Mario Tedeschi
consiglieri	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Mario Bucher
consiglieri	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Guatti
segretario	Andrea della Pietra
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Cristiano Roselli della Rovere Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (iunior)

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Sismabonus, classificazione del rischio sismico e attestazione

I sismabonus è la nuova detrazione fiscale 2017, introdotta dalla legge di Bilancio (legge 232/2016), che prevede la possibilità di fruire di un incentivo per l'esecuzione di interventi "certificati", finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che siano realizzati nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, su edifici di civile abitazione (prima o seconda casa), sulle parti condominiali e sugli edifici adibiti ad attività produttive, purché siano ricadenti nelle zone sismiche di classe 1, 2, 3 di cui all'Opcm 3274/2003 (in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera c); modifiche all'art. 16, comma 1 quater del DL 63/2016, convertito in legge n. 90/2013). I riferimenti normativi per l'applicazione delle detrazioni fiscali e le relative linee guida utili ai liberi professionisti sono la legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 2, lettera c); modifiche all'art. 16, comma 1 quater del DL 63/2016, convertito in legge 90/2013; il Dm 58 del 28.02.2017 (Decreto attuativo, elaborato in seno al CSLPP e varato dal MIT) con gli allegati:

- Allegato A - Linee Guida per la classificazione del rischio sismico e per l'attestazione, da parte dei competenti professionisti, dell'efficacia degli interventi effettuati;
- Allegato B - Modulistica Asseverazione che dovranno sottoscrivere i professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Dm 58/2017.

Il professionista incaricato dovrà asseverare la classificazione di vulnerabilità sismica della costruzione e l'eventuale passaggio a classi di vulnerabilità inferiori, a seguito degli interventi progettati e realizzati. Tutto ciò, seguendo la modulistica già predisposta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e allegata al decreto n. 58, varato dal MIT in data 28.02.2017.

In particolare, le relative linee guida individuano due metodi per l'attribuzione della classe di rischio: il "convenzionale", applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e quello "semplificato", con un ambito applicativo limitato.

Il metodo convenzionale, fondato sui metodi di analisi previsti dalle Norme Tecniche vigenti (ad oggi, il Dm 14 gennaio 2008), consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto esistente che nello stato conseguente all'eventuale intervento, a prescindere dal tipo di struttura e dal tipo di intervento eseguito (locale, miglioramento o adeguamento sismico). Il metodo semplificato, che si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio, può essere utilizzato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura e per una valutazione della classe di rischio da attribuire in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, sempre su costruzioni in muratura.

Le linee guida hanno inserito alcune semplificazioni anche per altri casi particolari:

- per le strutture assimilabili ai capannoni industriali, anche senza una preventiva attribuzione della classe di rischio, è possibile diminuire il rischio (e quindi di fruire del sismabonus) con interventi che eliminino le carenze nelle unioni tra elementi strutturali, le carenze di connessione dei tamponamenti esterni e le carenze di stabilità delle scaffalature interne;

- per gli edifici in calcestruzzo armato, se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni, è possibile diminuire il rischio (e quindi fruire del sismabonus) confinando tutti i nodi perimetrali non confinati, scongiurando il ribaltamento delle tamponature e ripristinando le porzioni ammalorate o degradate.

Le linee guida determinano inoltre le otto classi di rischio sismico, che possono essere attribuite alle costruzioni prima e dopo degli eventuali interventi di consolidamento: A+, A, B, C, D, E, F, G.

Per quanto riguarda la detrazione fiscale, a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i proprietari di costruzioni adibite a civile abitazione o ad attività produttive (famiglie o imprese) che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili (unità immobiliari) ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all'Ordinanza n. 3274/2003, hanno diritto ad una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, sino ad una massimo, per ciascun anno, di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro anni successivi. Nel caso in cui gli interventi siano tali da determinare il passaggio della costruzione (unità immobiliare) ad una classe inferiore di rischio sismico, i proprietari delle stesse costruzioni hanno diritto a una detrazione fiscale del 70%; detrazione che cresce sino all'80% se i lavori determinano la riduzione di due o più classi di rischio. Ad esempio, per una costruzione classificata in fascia D che, a seguito dei lavori progettati ed eseguiti, transita nella fascia C, la detrazione è pari al 70%, mentre se la stessa transita nella fascia B, la detrazione è pari all'80%.

Per gli interventi che interessino le parti condominiali, la detrazione, che comporta il passaggio a una classe inferiore, è pari al 75%, mentre per gli interventi che producono il passaggio a due o più classi inferiori, è pari all'85%. Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Ad esempio, nel caso di lavori che interessano un intero edificio condominiale di dieci unità immobiliari, la detrazione complessiva (dal 70% all'80%) sarà relativa ad un importo pari al massimo a 96.000 euro per ciascuna

unità immobiliare (per complessivi 960.000 euro) più la detrazione (dal 75% all'85%) delle spese sostenute per interventi nelle parti condominiali, come copertura, corpo scala o altre parti comuni, per un ulteriore importo di 96.000 euro.

Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari possono scegliere di cedere il credito spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di cessione dei crediti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Subito dopo la sua emanazione, il decreto n. 58/2017 è stato corretto ad opera del Dm 7.03.2017, n. 65, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 3 relativo ai professionisti abilitati alle verifiche ed asseverazioni previste dal decreto stesso, nonché corretto alcuni refusi. Quanto in particolare ai professionisti abilitati, mentre la versione originale del decreto faceva riferimento ai "professionisti [...] in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al Dpr 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza", si fa invece ora riferimento ai "professionisti [...] secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza".

Per finire alcuni dubbi che sicuramente saranno dissipati con l'attuazione del sismabonus e il lavoro della commissione di monitoraggio:

- non è chiaro come applicare il salto di una classe di rischio per le strutture assimilabili ai capannoni industriali e per gli edifici in calcestruzzo armato; infatti è scritto che ciò è possibile anche in assenza di una preventiva attribuzione di classe; ma senza conoscere la partenza sulla base di cosa si cambia e si definisce l'arrivo?;
- la classificazione è utilizzabile per confrontare due abitazioni solo se l'indice di rischio è stato calcolato in maniera identica in entrambe i casi; infatti anche il solo utilizzo di diversi livelli di conoscenza, potrebbe portare di base a differenze nella sicurezza nell'ordine del 35%;
- le linee guida classificano la struttura in funzione della vulnerabilità e non del rischio. Il rischio è formato dal prodotto tra pericolosità, esposizione e vulnerabilità. La pericolosità è insita nel luogo in cui l'edificio è realizzato, la vulnerabilità dipende da come l'edificio è realizzato. L'esposizione è invece la quantificazione sociale, patrimoniale ed economica di ciò che potrebbe essere danneggiato dall'evento sismico. Ai fini delle linee guida, non c'è differenza tra un edificio che crolla in mezzo alla campagna o il medesimo edificio che crolla in città su una via di fuga individuata nei piani di Protezione Civile.

La consegna anticipata dell'appalto dopo il decreto legislativo n. 50/2016

L'art. 32 prevede, al comma 13, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

Il comma 8 prevede che «Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.»

Il successivo comma 9 dispone che il contratto non

può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il comma 10 prevede alcune eccezioni alla predetta regola, tra le quali quella di cui alla lettera b): «nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).»

Non si ravvisano profili di illegittimità nell'esecuzione anticipata, allorché lo svolgimento del servizio è rispondente all'interesse pubblico ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi anche rilevanti all'incolumità delle persone e all'integrità dei beni. Inoltre è legittima anche l'esecuzione anticipata durante il periodo di stand still allorché si tratti di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b. (in tal senso, TAR Bologna, 7.03.2017 n. 209).

Il decreto "correttivo" al nuovo Codice appalti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5.05.2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22 - è stato pubblicato il Dlgs 19.04.2017, n. 56, cosiddetto "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento entra in vigore il 20.05.2017 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta). Il decreto è composto da 131 articoli, che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del Dlgs 50/2016. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l'impianto

normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza, in modo da perseguire l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge 11/2016 si era prefissata.

Per facilitare l'esame delle molte disposizioni introdotte dal correttivo, riportiamo un documento di fonte parlamentare che sintetizza in una tabella -limitatamente alle modifiche di maggiore impatto- i principali effetti attesi con l'intervento normativo, suddivisi per categoria di destinatari.

Rup, Direttore dei lavori	Si prevede che nell'ambito delle linee guida sul RUP (peraltro già emanate), l'ANAC definisca l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.
Progettazione	<p>Previste modifiche, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio proceduralizzare e semplificare la disciplina relativa alla progettazione.</p> <p>In particolare, si segnala che diventa obbligatorio (al momento facoltativo), per le stazioni appaltanti, utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con il Dm Giustizia 17.06.2016.</p> <p>Inoltre, sono state previste maggiori tutele economiche per i progettisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo per le stazioni appaltanti di pagare i professionisti, a prescindere dall'ottenimento del finanziamento per l'opera progettata; • divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali. <p>In aggiunta al decreto sui livelli della progettazione previsto dall'art. 23, si prevede l'adozione da parte Ministero delle infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Viene previsto che, ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità, pur salvaguardando l'obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, può essere redatto in 2 fasi successive di elaborazione, la prima delle quali denominata "documento di fattibilità delle alternative progettuali". Ciò consente di agevolare le amministrazioni nella fase di programmazione e di ripartire l'impegno economico in due fasi progettuali, in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l'altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase.</p> <p>In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità deve sempre essere redatto in un'unica fase.</p>
Appalto integrato	Viene soppresso il divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di essere anche affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. In tal modo, potrà essere affidata all'impresa di costruzione anche la parte della progettazione. Diventa pertanto possibile mandare in gara il progetto definitivo (invece di quello esecutivo) per gli appalti a prevalente contenuto tecnologico. L'istituto dell'appalto integrato potrà essere utilizzato sia per le opere di manutenzione che per i progetti definitivi approvati al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice.
Qualificazione	Introdotta modifica anche al "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici", previsto dall'art. 84 del Codice. In particolare, le imprese, per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, potranno prendere a riferimento il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Inoltre, relativamente ai requisiti aggiuntivi, che la stazione appaltante può richiedere per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, si prevede che la cifra d'affari pari a due volte l'importo a base di gara possa essere dimostrata prendendo a riferimento lavori realizzati "mediante attività diretta e indiretta" nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti (invece del triennio antecedente come attualmente previsto).
Certificato di regolare esecuzione	<p>Viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; • per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per le forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. <p>Nei casi di cui sopra il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p>

Compensi collaudatori	<p>Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici (collaudo o verifica di conformità), viene previsto che le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 (relativo agli incentivi per funzioni tecniche), mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del DL 112/2008.</p> <p>Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. In caso di carenza di organico della stazione appaltante, si applicano le procedure previste per il supporto del RUP all'art. 31, comma 8, del Codice.</p>
Commissioni di gara	<p>Al fine di apportare chiarimenti al corretto funzionamento delle commissioni giudicatrici, sono state previste delle modifiche anche agli artt. 77 e 78 del Codice, in accoglimento della richiesta formulata dall'ANAC con l'Atto di segnalazione inviato al Governo del 16.11.2016, n. 1191.</p> <p>In particolare, viene previsto che -per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, e per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie- la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni con esclusione però del presidente che dovrà invece essere nominato tra gli esperti iscritti all'albo tenuto dall'ANAC, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.</p>
Semplificazione verifiche contratti sotto soglia	<p>Nel caso di procedure negoziate, viene previsto che la verifica avviene solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stazione appaltante di estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nei mercati elettronici la verifica è effettuata su un campione significativo ed è svolta in fase di ammissione e di permanenza dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.</p>
Appalti a corpo e a misura	<p>Al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura -dato che, al momento, pur essendo presenti le relative definizioni, tale disciplina non è prevista nel Codice- viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti • per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare -in aumento o in diminuzione- secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Inoltre, per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
Criterio del prezzo più basso	<p>Viene estesa la possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro in tutti i casi.</p> <p>Viceversa, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro, la possibilità di ricorrere al prezzo più basso è confinata fino ad un importo massimo pari alla soglia comunitaria, ed in ogni caso solo per servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico oppure a carattere innovativo.</p> <p>Pertanto per i servizi e le forniture di importo superiore alla soglia non sarebbe più consentito in nessun caso il ricorso al criterio del prezzo più basso.</p>
Offerta economicamente più vantaggiosa e tetto massimo	<p>Viene introdotta la previsione che la stazione appaltante debba prevedere un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.</p>
Offerte anomale nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso	<p>In materia di offerte anormalmente basse si prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, può essere effettuata solo nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte. Ciò lascia sottendere che in ogni caso, qualora le offerte siano inferiori ad un numero di 10, la stazione appaltante debba sempre procedere alla verifica in contraddittorio con l'impresa, a partire ovviamente dall'operatore che risulterebbe primo in graduatoria.</p> <p>Viene previsto poi che per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è utilizzabile dalla stazione appaltante (sempre come già previsto adesso nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e quindi per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro) solo se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.</p>
Variante per errori progettuali	<p>Viene chiarito che, qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le soglie di rilevanza comunitaria; • il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura o il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Procedure di somma urgenza e di protezione civile	<p>I lavori in circostanze di somma urgenza potranno essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche alla sicurezza privata.</p> <p>Infine, segnaliamo che viene ammessa la possibilità di utilizzare l'autocertificazione per dichiarare il possesso dei requisiti, nei casi di estrema urgenza che consentono l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. In tal caso, se dai successivi controlli emergano degli esiti negativi, le amministrazioni potranno recedere dal contratto.</p>

La responsabilità solidale negli appalti pubblici e privati

Il tema della responsabilità solidale concernente i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi nei contratti di appalto è disciplinato dall'art. 29 del Dlgs 10.09.2003, n. 276 (cosiddetto "decreto Biagi"), come in seguito modificato da diversi provvedimenti, e da ultimo dall'art. 2 del DI 17.03.2017, n. 25 (convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 20.04.2017, n. 49).

Questa norma non si applica alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo Dlgs 276/2003.

Quanto agli appalti pubblici, la materia è disciplinata invece dall'art. 105, commi 8 e 9, del Dlgs 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); in particolare il comma 8 richiama anche per gli appalti pubblici l'applicabilità del citato art. 29 del Dlgs 276/2003, che pertanto spiega i propri effetti anche in questo campo.

Visto peraltro che, come detto, l'art. 29 del Dlgs 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni, nel campo degli appalti pubblici l'estensione della norma -con le ulteriori peculiarità che si vedranno più avanti- è limitata ai subappalti.

Le ultime modifiche introdotte dal DI 25/2017

Questo articolo tiene conto delle modifiche alla disciplina in oggetto apportate dall'art. 2 del DI 17.03.2017, n. 25, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 20.04.2017, n. 49, che si è posto l'obiettivo, come si legge nelle premesse, di "modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici".

L'argomento della responsabilità solidale posta a carico del committente imprenditore o datore di lavoro in merito a determinati obblighi gravanti sull'appaltatore e sugli eventuali subappaltatori è stata oggetto di svariati interventi da parte del legislatore e non risulta di chiara ed immediata lettura. La "ratio" delle predette modifiche è la chiamata in causa del committente, in qualità di garante, pur avendo riguardo agli obblighi in capo all'appaltatore e all'eventuale subappaltatore.

È quindi necessario, per le figure dell'imprenditore e del committente in generale, avere contezza piena e consapevole della normativa e della giurisprudenza prevalente, per avere piena consapevolezza delle proprie responsabilità.

Preliminarmente è opportuno soffermarsi sul concetto di "responsabilità solidale" partendo dalla normativa codicistica.

Premessa normativa

L'art. 1292 del codice civile stabilisce in sintesi che due

o più soggetti possano risultare entrambi obbligati al pagamento di un debito o comunque all'esecuzione di una prestazione in favore di un creditore.

In tale situazione il creditore ha diritto di pretendere il pagamento dell'intero suo credito (o l'esecuzione dell'intera prestazione dovuta) indifferentemente da uno dei soggetti solidalmente responsabili, e l'adempimento effettuato da uno di essi libera anche gli altri.

È evidente che tale principio è escluso dall'ambito del diritto penale, ove vige il principio della responsabilità personale, per cui è bene precisarlo, la responsabilità solidale trova applicazione solamente in ambito civile e amministrativo.

Il creditore, senza necessità di agire verso tutti i debitori, può ottenere totale soddisfazione da uno solo di essi (presumibilmente quello con maggiore capacità economica) con maggiori probabilità di essere pagato. Particolari, per ciò che concerne gli appalti, sono le disposizioni dell'art. 1676 del codice civile:

"Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.:Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".

Occorre considerare che le disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 1676 del Codice civile trattano una responsabilità attivabile in via residuale qualora non fosse applicabile nessuna delle altre norme specifiche.

Il successivo art. 1677 chiarisce che tale disciplina è applicabile anche agli appalti periodici di servizi.

In buona sostanza, già dal Codice Civile discende il diritto del dipendente nei confronti dell'appaltatore di ottenere il pagamento del proprio credito retributivo direttamente dal committente, ma con un duplice ed importante limite a tutela di quest'ultimo: il committente è tenuto a pagare solo i dipendenti dell'appaltatore (ciò sembra escludere la sussistenza dell'obbligo nei confronti di altri ausiliari dell'appaltatore non dipendenti, come ad esempio il subappaltatore) e solo nei limiti delle somme di cui egli è ancora debitore nei confronti dell'appaltatore al momento in cui il dipendente chiedeva il pagamento.

In considerazione di ciò, qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 codice civile, diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari,

con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari.

Il meccanismo così delineato opera anche nei rapporti fra appaltatore e subappaltatore, posto che in tale rapporto l'appaltatore altro non è che il committente del subappaltatore. (In tal senso si veda Cass. civ., Sez. lavoro, 9.08.2003, n. 12048).

La norma del codice civile non consentirebbe invece, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, l'azione diretta dei lavoratori dipendenti del subappaltatore nei confronti del committente "principale" (così TAR Torino, 1.04.2000).

Il quadro così delineato ha subito una profonda modifica con l'introduzione del Dlgs 276/2003 (c.d. "Legge Biagi"), che all'articolo 29 ha introdotto una più ampia responsabilità solidale del committente; responsabilità ulteriormente ampliata da successivi interventi normativi del 2004 e del 2006 e solo parzialmente ridimensionata dai successivi interventi del 2012 e del 2014.

Gli interventi legislativi più recenti, infatti, hanno da un lato disciplinato la facoltà per la contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative in materia di solidarietà (con la specificazione giurisprudenziale, peraltro, secondo la quale la deroga può riguardare solo gli aspetti retributivi, non quelli contributivi), dall'altro previsto un meccanismo processuale (tutt'altro che inequivocabile) che consente al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e cioè di pretendere che il creditore (lavoratore o ente previdenziale) per ottenere soddisfazione del proprio credito debba aggredire preventivamente il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore), e solo ove questo risulti incapiente possa aggredire il patrimonio del committente.

Merita inoltre di essere evidenziato il fatto che il predetto articolo 9, comma 1° del DI 76/2013 ha esteso espressamente l'applicazione della disciplina posta dall'art. 29, comma 2°, Dlgs 276/2003 anche ai lavoratori che prestano la loro attività in forza di lavoro autonomo. È opportuno ricordare, per concludere su questi aspetti, che l'articolo 28 del Dlgs 175/2014 ha abrogato i commi da 28 a 28 ter dell'art. 35 del DI 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), già più volte assoggettato a modifiche ed integrazioni nel corso degli anni, che stabiliva la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore in merito al versamento delle ritenute fiscali dovute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in esecuzione dell'appalto e pesanti sanzioni a carico del committente che avesse saldato il proprio appaltatore senza acquisire prova documentale dell'avvenuto versamento di tali ritenute.

Il Legislatore è intervenuto ancora una volta in questa materia con il Dlgs 81/2008 (Testo Unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il cui l'art. 26,

comma 4° aggiunge un'ulteriore profilo di responsabilità solidale: quello relativo al risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte che non risulti già oggetto di indennizzo ad opera degli istituti assicurativi obbligatori per legge (c.d. "danno differenziale").

Trattasi, con tutta evidenza, di un profilo di responsabilità solidale di notevole delicatezza, attesa l'entità potenzialmente elevatissima dell'importo da corrispondere: basti pensare all'ipotesi di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale e di contestuale insolvenza del datore di lavoro/appaltatore: il committente è tenuto in solido con quest'ultimo al risarcimento dell'intero "danno differenziale".

Riepilogando nella forma della più ampia responsabilità solidale si può sinteticamente affermare che:

- il committente è responsabile:
- a) in solido con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per quanto è dovuto ai dipendenti dell'appaltatore per l'attività eseguita nell'appalto (retribuzioni, indennità, rimborsi, etc.), nei limiti del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, ma senza limiti di tempo;
- b) in solido con l'appaltatore ed il subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 comma 2 Dlgs 276/2003, per il pagamento dei trattamenti retributivi e per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, con il limite temporale di due anni dalla cessazione dell'appalto, ma senza limitazione di importo;
- c) in solido con l'appaltatore ed il subappaltatore, ai sensi dell'art. 26 comma 4 Dlgs 81/2008, per il risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte non oggetto di indennizzo da parte degli enti assicuratori obbligatori.
- L'appaltatore assume nei confronti del subappaltatore la stessa posizione giuridica assunta dal committente nei confronti dell'appaltatore, con le conseguenze ora descritte.

Responsabilità solidale nelle Ati

Sempre per esperienza professionale si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti pratici ed operativi legati alla responsabilità solidale nel caso in cui ad operare sia un associazione temporanea di imprese (ATI).

Si tralasciano gli aspetti legati alla responsabilità dell'ATI nei confronti della stazione appaltante nella diversa configurazione di ATI orizzontale, verticale o di tipo misto così come contemplata all'art. 48 del d.lgs 50/2016.

Ci si limita a ricordare che la capogruppo e le singole imprese mandanti rispondono in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della stazione appaltante; questo sempre per garantire massimamente il soggetto pubblico dall'eventuale inadempimento di una delle imprese riunite (Consiglio di Stato n. 1260/2002).

Viceversa appare importante, perché aspetto trascurato dai più, è quella relativa alla responsabilità dell'ATI nei

confronti di terzi come espressamente previsto dal comma 5 del già citato art. 48:
“L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti

del subappaltatore e dei fornitori”.
Tale forma di responsabilità solidale viene gravemente trascurata da molte imprese nella loro qualità di mandataria con evidenti conseguenze nei rapporti con i terzi.

Energia idraulica generata da corsi d’acqua artificiali

La Corte di giustizia UE, con la sentenza 2.03.2017, C-4/16, ha incluso nella nozione di energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della Direttiva 2009/28/CE l’energia idraulica generata utilizzando flussi d’acqua artificiali, specificandone le condizioni.

La nozione di “energia da fonti rinnovabili” è contenuta nella Direttiva 2009/28¹¹, secondo la quale, ai fini della propria applicazione, l’energia da fonti rinnovabili è l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili compresa, tra le altre, l’energia idraulica (articolo 2, comma 2, lettera a)). Non fornendo altre specificazioni, la Direttiva lascia spazio a dubbi se tale definizione si riferisca solo all’elettricità proveniente dall’energia idraulica fornita da un flusso d’acqua naturale o se includa anche l’elettricità proveniente da un flusso d’acqua artificiale e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Al riguardo si segnala che la Direttiva 2009/28/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dal Dlgs 3.03.2011, n. 28 che all’articolo 1, comma 1, lettera a) riproduce fedelmente il testo della corrispondente norma europea.

Il procedimento

Nel caso sottoposto alla Corte di giustizia si controverteva in merito al rifiuto da parte dell’ufficio di regolamentazione energetica polacco di accordare la proroga di una concessione ad un’impresa per l’autorizzazione all’esercizio di attività di produzione di elettricità da fonti rinnovabili per una piccola centrale idroelettrica situata presso un punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, non dedito alla produzione di elettricità. La motivazione addotta dall’ufficio consisteva nell’affermare che solo le centrali idroelettriche che utilizzano l’energia del moto ondos, maremotrice e del salto dei fiumi possono essere considerate impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla base del presupposto che lo sarebbero solo quelle che si rinnovano naturalmente, cioè a dire senza l’intervento dell’uomo (escludendo quindi lo scarico di acque reflue industriali).

Considerazioni della Corte UE

In primo luogo la Corte ha precisato che la Direttiva in discorso non rinvia ai diritti nazionali per il significato dei termini “energia idraulica” riferiti a energia da fonti rinnovabili ai sensi di detta Direttiva. Ne risulta che tali termini devono essere considerati, ai fini dell’applicazione di quest’ultima, come una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri.

In secondo luogo la Corte ha rilevato che, nonostante la Direttiva non spieghi cosa si debba intendere per energia idraulica da fonti rinnovabili, tuttavia:

- all’articolo 5, paragrafo 3, prevede che la quantità di elettricità normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche di uno Stato membro nel corso di un dato anno è determinata escludendo la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte (allegato II);
- al considerando 30 precisa che l’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Ne deriva, secondo la Corte, che costituisce “energia da fonti rinnovabili” ogni energia idraulica, sia quella fornita da un flusso d’acqua naturale sia quella fornita da un flusso d’acqua artificiale, con l’unica eccezione dell’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte.

La Corte ha inoltre aggiunto che escludere dalla nozione di energia idraulica da fonti rinnovabili tutta l’elettricità proveniente da energia idraulica fornita da corsi d’acqua artificiali - e ciò solo perché si tratta di corsi d’acqua di tale natura - sarebbe non solo contrario alla volontà del legislatore dell’Unione, ma anche alla realizzazione degli obiettivi assegnati agli Stati membri per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ed infatti la sola circostanza che l’elettricità provenga da energia idraulica fornita da un flusso d’acqua artificiale non implica un’assenza di contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi. Per evitare rischi di abuso occorre peraltro che l’attività,

esercitata a monte, che è all'origine del flusso d'acqua artificiale, non abbia come unico obiettivo di creare detto flusso d'acqua perché venga sfruttato a valle per la produzione di elettricità.

Conclusioni

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha dichiarato che la nozione di "energia da fonti rinnovabili", di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della Direttiva 2009/28/CE deve essere interpretata nel senso che essa include l'energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o

da una centrale di pompaggio-turbinaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, il quale ha prelevato precedentemente l'acqua per sue proprie finalità.

NOTE:

^[1] DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Criteria reputazionali ("rating d'impresa")	Articolo 83 comma 10	Consultazione terminata il 27.06.2016.
Monitoraggio attività di partenariato pubblico-privato	Articolo 181 comma 4	Testo approvato dal Consiglio dell'ANAC il 1.02.2017 dopo la consultazione. Parere reso dal Consiglio di stato il 29.03.2017

Conseguenze penali per falsità in progetto o relazione tecnica

Il professionista che redige la DIA, così come la SCIA in edilizia, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, qualora, nella relazione iniziale di accompagnamento o nel progetto stesso, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi o la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici.

La Corte di Cassazione, III sezione penale, con la sentenza 23.01.2017, n. 3067, ha ribadito il principio già più volte affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte, sulla base del quale le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla Denuncia di inizio di attività (DIA) in edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati, ai sensi dell'art. 481 del Codice penale.

Infatti detta relazione -così come le eventuali planimetrie allegate- ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio. Le medesime considerazioni possono ovviamente essere estese alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA edilizia), che allo stato attuale ha sostituito la DIA nella maggior parte degli interventi edilizi.

La sentenza in commento ha preso in esame un caso in cui è stata realizzata abusivamente una villetta

unifamiliare, cominciando i lavori prima del rilascio del permesso di costruire e comunque in difformità dallo stesso (che peraltro si presentava in contrasto con le norme urbanistiche) e senza presentazione del DURC. Nella fattispecie dunque, il professionista progettista e direttore dei lavori dell'intervento è stato condannato per il reato di cui al citato art. 481 del Codice penale, per avere falsamente rappresentato, nelle tavole del progetto redatto e allegato alla domanda di permesso di costruire del fabbricato, il profilo esistente della collina e le quote altimetriche; cosicché il piano interrato sarebbe risultato interrato, mentre se il profilo della collina fosse stato indicato correttamente, buona parte del piano apparentemente interrato sarebbe risultata fuori terra e, dunque, computabile ai fini dei limiti alla cubatura edificabile.

La Corte ha altresì ricordato come il professionista che redige la DIA, così come la SCIA in edilizia, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, qualora, nella relazione iniziale di accompagnamento o nel progetto stesso, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi o la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato. La Corte ha ribadito poi come -secondo costante giurisprudenza- la permanenza del reato di edificazione

abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta (ad esempio, il sequestro del manufatto), cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, oppure, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione del momento di cessazione dei lavori, il completamento dell'opera con tutte le rifiniture interne ed esterne costituisce solo un elemento sintomatico, che, se utile nella normalità dei casi, non consente di escludere ipotesi marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza l'ultimazione dell'opera nel senso anzidetto, come ad esempio

quando risulti l'ininterrotto utilizzo abitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie. Ciò che conta, è dunque l'ininterrotto utilizzo abitativo del bene, del quale l'attivazione delle utenze è solo uno degli elementi sintomatici e non è da solo sufficiente a far ritenere cessata la permanenza, ben potendosi dare il caso di attivazione delle utenze a lavori ancora in corso. Infine si chiarisce che i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile.

Acustica edilizia, ambientale e tecnico competente

Pubblicati nella G.U. del 4.04.2017, n. 79 i decreti legislativi 41/2017 e 42/2017 in tema di acustica edilizia e ambientale, in attuazione della delega recata dalla legge 161/2014. I provvedimenti riguardano: rumore derivante da infrastrutture di trasporto ed agglomerati urbani e tecnico competente, macchine ed attrezzature destinati a funzionare all'aperto. Novità importanti anche per la figura del "tecnico competente" in acustica. Non approvato invece il terzo decreto previsto, in tema di requisiti acustici passivi degli edifici, per il quale è pertanto scaduta la delega.

La legge 30.10.2014, n. 161 (cd. "Legge europea 2013-bis") reca all'art. 19 disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione di decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, nonché di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea. In base alla predetta delega sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 4.04.2017, n. 79 il Dlgs 41/2017 e il Dlgs 42/2017 recanti rispettivamente:

- adeguamento della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (criteri di delega di cui all'art. 19, comma 1, lettere i), l) ed m));
- armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico derivante da infrastrutture di trasporto e grandi ambienti urbani e revisione della

disciplina del "tecnico competente" in acustica (criteri di delega di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h)).

Non è stato approvato invece un terzo provvedimento inizialmente annunciato -relativo alla semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (criterio di delega di cui all'art. 19, comma 1, lettera g))- per il quale quindi è stata fatta scadere la delega.

Le norme nazionali in tema di acustica edilizia e ambientale

Per quanto riguarda la disciplina nazionale in materia, si ricorda in estrema sintesi che la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico risale alla legge 26.10.1995, n. 447, che riguarda sia l'ambiente esterno che l'ambiente abitativo, in cui sono ricompresi anche i locali pubblici ma non l'ambiente lavorativo (per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal Testo unico della sicurezza di cui al Dlgs 81/2008), ed i relativi provvedimenti attuativi, tra cui si segnalano in particolare il Dpcm 14.11.1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*) ed il Dpcm 5.12.1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*).

Altri provvedimenti - in tema di: rumore derivante dai grandi ambienti urbani e dalle principali infrastrutture di trasporti (Dlgs 194/2005, di recepimento della Direttiva 2002/49/CE); inquinamento acustico originato dall'esercizio delle infrastrutture aeroportuali e rumorosità degli aeromobili (Dlgs 13/2005, di recepimento della Direttiva 2002/30/CE); emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature

destinate a funzionare all'aperto (Dlgs 262/2002, di recepimento della Direttiva 2000/14/CE) - sono stati in seguito emanati a completare il quadro attualmente vigente.

La delega disposta dalla legge 161/2014

La delega prevista dalla legge 161/2014 al riordino della materia è finalizzata ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva 2000/14/CE.

Segue una breve sintesi dei principali criteri specifici di delega, in base ai quali sono stati emanati i decreti legislativi:

- coerenza degli strumenti di intervento e pianificazione (piani di azione e mappature acustiche);
- recepimento nell'ambito della normativa nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge;
- armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali;
- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
- semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
- adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica.

Sintesi dei decreti legislativi 41/2017 E 42/2017

Si riporta di seguito una sintesi dei principali contenuti dei provvedimenti approvati.

Inquinamento acustico da infrastrutture di trasporto e ambienti urbani e tecnico competente in acustica.

Il Dlgs 42/2017. Introduce varie modifiche al Dlgs 194/2005 ed alla legge 447/1995, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:

- introduzione di una nuova disciplina dettagliata, ed uniforme su tutto il territorio nazionale, del "tecnico competente" in acustica ambientale, con puntuale indicazione dei titoli di studio richiesti, di contenuti ed articolazione dei corsi di formazione (almeno 180 ore di cui almeno 60 di esercitazioni pratiche) e di aggiornamento (almeno 30 ore ogni 5 anni, distribuite in un arco di almeno 3 anni). La disciplina si applicherà da subito in tutte le regioni, fatte salve le domande già presentate ed i corsi già avviati;
- nel caso di infrastrutture di interesse nazionale, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti

gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono la mappatura acustica entro il 30.06.2017, e successivamente ogni 5 anni;

- negli stessi casi di cui al punto precedente le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono i piani di azione e le sintesi entro il 18.07.2018, e successivamente ogni 5 anni;
- istituzione di una sanzione pecuniaria amministrativa -compresa da Euro 30.000 e 180.000 per ogni mese di ritardo- nei confronti delle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all'elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza;
- nuovi termini entro i quali bisogna comunicare alla Commissione europea i dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche le mappature acustiche e i piani d'azione;
- nella determinazione dell'impatto acustico di ciascuna infrastruttura di trasporto deve essere presa in considerazione la concorrenza di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite;
- gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti attuativi dell'art. 11 della legge 447/1995, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti;
- introduzione di una apposita disciplina a tutela dall'inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dal traffico marittimo nonché dagli impianti eolici, da adottare mediante regolamenti ministeriali;
- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici.

Inquinamento acustico da macchine e attrezzature funzionanti all'aperto.

Il Dlgs 41/2017 introduce varie modifiche al Dlgs 262/2002, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:

- nuove modalità di individuazione del soggetto su cui ricadono gli obblighi destinati a chi immette in commercio macchinari o attrezzature oggetto della normativa;
- revisione della disciplina degli organismi di certificazione che svolgono le procedure di valutazione di conformità di macchinari e attrezzature, con individuazione dei requisiti minimi di attrezzature e risorse umane;
- apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto che immette in commercio macchinari o attrezzature per i quali sia stato accertato il superamento dei livelli massimi di potenza sonora.

Il modello unico per fotovoltaico su edifici e per microgenerazione

Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato, con il Dm 19.05.2015 e con il Dm 16.03.2017, la modulistica unica per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, nonché impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili. L'articolo 7-bis, comma 1, del Dlgs 28/2011 -introdotta dal Dl 91/2014 (legge 114/2014)- prevede che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, venga effettuata utilizzando un modello unico, da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico).

Il modello per impianti fotovoltaici

Con il Decreto 19.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.05.2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il modello per gli interventi relativi a piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, che sostituisce quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA dal 24.11.2015. Entro la predetta data i gestori di rete aggiornano i propri portali informatici, anche per consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati.

Il Decreto 19.05.2015 trova applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- potenza nominale non superiore a 20 kW;
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del Dlgs 28/2011;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Il modello per impianti di microgenerazione

Con il Decreto 16.03.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2017, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il modello per gli interventi relativi a impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili, a sua volta cogente dal 25.09.2017. In effetti il Dm 16.03.2017 reca due modelli, simili ma diversi, uno per gli impianti di microgenerazione ad alto rendimento e l'altro per quelli di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili. Il Decreto 16.03.2017 trova applicazione per

impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- alimentazione a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- non ricadere nell'ambito di applicazione del Dlgs 42/2004;
- non alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- capacità di generazione inferiore a 50 kW.

Struttura della modulistica unica

In entrambi i casi il modello unico è costituito da due parti:

- la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per all'addebito dei costi di connessione e l'accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDI;
- la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del formato del regolamento d'esercizio e del contratto di scambio sul posto.

Chiarimenti GSE su modello unico e scambio sul posto (Comunicato GSE)

Posto che i soggetti interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i gestori di rete per inoltrare il modello unico, successivamente all'invio al GSE, da parte dei gestori di rete, dei dati presenti nel modello unico, il Gestore provvede ad attivare la convenzione di Scambio sul posto e a comunicare all'utente il codice e il link per visualizzarla sul portale SSP. La convenzione sarà attivata a partire dalla data di attivazione della connessione, così come comunicata dal gestore di rete.

Le modalità in precedenza previste dal GSE per l'accesso al servizio di Scambio sul posto continueranno ad essere applicate in caso di richieste di connessione presentate ai gestori di rete con gli iter standard previsti dal *Testo Integrato delle Connessioni Attive*. Si faccia pertanto riferimento alla disciplina relativa alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti, contenuta nella Delib. 23.07.2008, n. 99/ARG/ELT -cosiddetto "*Testo integrato delle connessioni attive- TICA*".

Professione in forma societaria: normativa e giurisprudenza

Nell'articolo si fa il punto sulle forme societarie ammesse dall'ordinamento ai fini dell'esercizio della professione tecnica, con particolare riguardo alla possibilità per le società di capitali di operare nel mercato privato. Sull'argomento viene a supporto l'importante recente sentenza della Corte di Cassazione 22.03.2017, n. 7310 che sembra aver risolto il contrasto giurisprudenziale.

Divieto di esercizio di attività professionale in forma societaria

L'art. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815 prevedeva il divieto di svolgere attività professionale tecnica, legale e tributaria in forma societaria^[1]. Detto articolo -dopo alterne

vicende delle quali si farà menzione più avanti- è stato definitivamente abrogato, con decorrenza dal 1.01.2012 dall'art. 10, comma 11 della legge 12.11.2011, n. 183.

Esercizio professionale in forma societaria da committenza pubblica

Nell'ambito dei contratti pubblici, già l'art. 17 della *Legge quadro sui lavori pubblici* (legge 109/1994, c.d. "*Legge Merloni*") aveva superato il divieto di esercizio di attività professionale in forma societaria -seppur limitatamente al proprio ambito applicativo ("*ai fini della presente legge*")- consentendo di costituire società di ingegneria nelle forme della società di capitali o della società cooperativa. I successivi interventi correttivi operati prima con la legge 216/1995 e poi con la legge 415/1998 (cd. "*Merloni bis*" e "*Merloni ter*") avevano poi eliminato l'iniziale divieto di produzione di beni e l'originaria limitazione applicativa.

Tali norme sono state poi riprese -con minime varianti- sia dall'art. 90 del Dlgs 163/2006 che, da ultimo, dall'art. 46 del

nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016, che contempla le società di ingegneria^[2] tra gli operatori economici che possono concorrere per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria disciplinati dal medesimo Dlgs 50/2016. Il successivo Dm 2.12.2016, n. 263, definisce a sua volta (art. 3) i requisiti che le società di ingegneria devono possedere ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Risulta pertanto pacifica già dal 1994 la possibilità per soggetti costituiti in forma di società di capitali di prestare servizi professionali tecnici nell'ambito dei contratti pubblici, nel rispetto dei requisiti posti dalle norme di settore, sopra illustrate.

Esercizio professionale in forma societaria da committenza privata

Vale ora la pena ricordare le alterne vicende che ha subito negli anni l'art. 2 della legge 1815/1939, concernente il divieto di esercizio in forma societaria dell'attività professionale.

Abrogazione del 1997 mai entrata in vigore.

L'abrogazione del divieto contemplato dall'art. 2 della legge 1815/1939 (come detto, definitivamente avvenuta dal 1.01.2012) era stata già in un primo tempo disposta dall'art. 24, comma 1, legge 266/1997. A tale norma, tuttavia, non ha mai fatto seguito l'emanazione del decreto ministeriale (Ministero della giustizia) che avrebbe dovuto disciplinare i requisiti e le modalità di esercizio dell'attività tecnica in esame in forma societaria. È proprio sulla mancanza della disciplina attuativa sulle società tra professionisti che parte della giurisprudenza (vedi più avanti) ha argomentato la mancata entrata in operatività della norma abrogativa contenuta nella legge 266/1997, e la conseguente permanenza del divieto.

Apertura a società di persone e associazioni tra professionisti.

Successivamente è stato introdotto l'art. 2 del DI 223/2006 (c.d. "*Decreto Bersani*"), convertito in legge dalla legge 248/2006 che aveva previsto la possibilità generale di svolgere attività di ingegneria per le società di persone e le associazioni tra professionisti, senza tuttavia estendere l'abrogazione del divieto anche alle società di capitali (detto articolo recita: "*sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali [...] le norme il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti*")

previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”).

Abrogazione completa, subito rientrata.

Era quindi intervenuto sulla materia l’art. 2, comma 1 del DI 200/2008 che aveva disposto l’abrogazione dell’intera legge 1815/1939; poco dopo però l’efficacia della norma era stata ripristinata dall’art. 1 della legge di conversione del menzionato DI 200/2008 (legge 9/2009).

Abrogazione definitiva dal 1.01.2012; la nuova figura delle STP.

C’è infine stato il nuovo intervento normativo, con

l’art. 10 della legge 183/2011, che ha definitivamente abrogato dal 1.01.2012 la legge 1815/1939 e conseguentemente il divieto di svolgere attività professionale tecnica e legale in forma societaria, facendo salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già in precedenza vigenti (e quindi anche le società di ingegneria operanti nel campo delle committenze private). A tale disposizione ha fatto seguito l’emanazione del Dm 8.02.2013, n. 34, con il quale sono stati stabiliti i requisiti delle società tra professionisti (STP) L’abrogazione di detto divieto non ha carattere retroattivo non potendosi applicare a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

Il punto della giurisprudenza

Da quanto sopra illustrato consegue che è incerta (per il periodo antecedente il 1.01.2012, data come detto di abrogazione definitiva della legge 1815/1939, e fino al 1997, data dell’abrogazione mai attuata con il decreto ministeriale) per le società di ingegneria la possibilità di svolgere attività tecniche nel settore privato, divieto invece, come detto, non applicabile alle società di persone ed alle associazioni tra professionisti a partire dalla data di entrata in vigore del DI 223/2006 (e quindi dal 4.07.2006). Si fornisce di seguito il punto della giurisprudenza, alla luce della pronuncia di Corte di 22.03.2017, n. 7310.

Giurisprudenza secondo la quale le società di ingegneria potevano operare nel mercato privato già dal 1997.

Successivamente all’emanazione dell’art. 24, comma 1, legge 266/1997, alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione -seppur chiamate a pronunciarsi su fattispecie di incarichi affidati in data antecedente- hanno fatto riferimento all’abrogazione dell’art. 2 della legge 1815/1939 ad opera della legge 266/1997 (si vedano in particolare, Corte di Cassazione 1.10.1999, n. 10872 e Corte di Cassazione 10.07.2003, n. 10860). Alcune pronunce di merito (Tribunali, Corti d’appello) hanno avuto modo di pronunciarsi anche sulla questione specifica della validità dei contratti delle società di ingegneria con committenti privati. Si segnalano in proposito le sentenze della Corte di appello di Roma nn. 594/2006, 2575/2007

e 2576/2007, che avevano affermato il principio secondo cui le società di ingegneria possono effettuare attività di progettazione, direzione lavori anche per lavori privati. Tale posizione è stata ribadita anche dal Tribunale di Bologna (sentenza 7.08.2015), nella quale si legge inoltre che “L’art. 17 comma 6 della legge 109/1994 detta una definizione delle società che possono effettuare attività di progettazione, direzione lavori ed accessori applicabile anche ai lavori privati”.

Giurisprudenza secondo la quale le società di ingegneria possono operare nel mercato privato solo dal 2012.

Sul punto - oltre alla sentenza di merito della Corte di appello di Torino n. 460 del 21.03.2016 - si è pronunciata la Corte di Cassazione, sentenza 22.03.2017, n. 7310. Questa importante pronuncia sembra risolvere il contrasto giurisprudenziale, affermando infatti (sulla scorta di quanto parimenti affermato dalle sezioni unite della stessa Corte di Cassazione, 25.06.2015, n. 13144) che la disciplina dell’esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico dettata dal legislatore del 1997 è rimasta senza attuazione e pertanto non operativa. Conseguentemente, le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali non potevano svolgere attività coincidente con quella dei professionisti iscritti agli albi dopo il 1997, e fino al 2012, e di conseguenza gli eventuali contratti di affidamento sono nulli.

NOTE:

^[1] L’art. 2 della legge 1815/1939 disponeva: “É vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”.

^[2] Società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

Commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

acustica Nino Aprilis
ambiente Erica Blasizza e Andrea Brusadin
forense Erica Blasizza
formazione Nino Aprilis
giovani Sara Stivella
impianti Giuseppe Formaio e Stefano Lena
industria Stefano Lena e Fabio Braccini
lavori pubblici Nino Aprilis e Andrea Brusadin
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Andrea Trame e Fabio Braccini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

energia e ambiente Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Lucia Borgobello
industria Pierluigi Mezzini
ingegneri dell'informazione Piero Palumbo
ingegneri di sezione B Doris Guion
ingegneria della salute Massimo D'Antoni
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
mista ordine-università Stefano Barbina
parcelle Claudio Donada
sicurezza Massimo Cislino
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Antonio Nonino